



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1483

SEDUTA DEL 4 DIC. 2014

Politiche di Sviluppo Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche del Lavoro 15AG
DIPARTIMENTO

OGGETTO

Linee Guida per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili -

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 4 DIC. 2014 alle ore 13,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente		X
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Raffaele LIBERALI Componente		X
5.	Michele OTTATI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs. n.165/2001 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n.12, recante "Riforma dell'organizzazione regionale" e ss.mm.ed ii.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n 11 del 13 gennaio 1998 di individuazione degli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta regionale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 227 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 233 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Modifica parziale Deliberazione della Giunta regionale n. 227/14";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, nn. 695 e 696, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale ;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 23 aprile 2008 di disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e di avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.Lgs n. 469 del 23 dicembre 1997 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la Legge regionale n. 29 dell' 8 settembre 1998 "Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego";
- VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- VISTA la Deliberazione di Giunta n. 1332 dell'8 agosto 2008 "Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del Sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta (D.L.vo n. 297/2002) di cui alla D.G.R. n. 1645 del 5 luglio 2004 e alla D.G.R. n. 1333 del 18 settembre 2006";
- VISTA la Deliberazione di Giunta n. 896 del 20 giugno 2011 "Indirizzi operativi di riforma del Sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta in attuazione del D.L.vo n. 297/2002 di cui alle D.G.R. n. 1645 del 5 luglio 2004, D.G.R.

n. 1333 del 18 settembre 2006, n. 1332 dell' 8 agosto 2008, D.G.R. n. 96 del 26 gennaio 2010. Modifiche al Titolo VI Collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68";

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" come modificata dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001;

VISTA la Legge regionale n. 28 del 20 luglio 2001 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili";

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 247, "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";

RICHIAMATO l'art. 13 della legge n. 68/1999, come sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della su menzionata legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai sensi del quale a partire dal 1° gennaio 2008 le assunzioni dei disabili sono agevolate non più con la fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali, ma con incentivi all'assunzione calcolati sul costo salariale lordo annuo a carico del datore di lavoro;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie a sostegno di tali agevolazioni provengono dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dalla legge n. 68/1999, ripartito annualmente tra le Regioni con Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro per far fronte alle richieste di contributo per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro privati;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e prevede la cumulabilità delle agevolazioni con altri aiuti di Stato concessi per le medesime spese;

PRESO ATTO che ai sensi del vigente art. 13 della legge n. 68/1999, le richieste di incentivo sono concedibili a datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di persone disabili nei seguenti limiti;

a) in misura non superiore al 60% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al 25% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nel precedente punto;

PRESO ATTO che lo stesso art. 13 della legge n.68/99 prevede anche la possibilità di riconoscere al datore di lavoro un rimborso forfettario parziale delle spese

necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;

PRESO ATTO

che l'art. 13 "Agevolazioni per le assunzioni", comma 8, della legge n. 68/1999, prevede che le Regioni e le Province Autonome disciplinano nel rispetto delle disposizioni adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il procedimento per la concessione dei contributi ai datori di lavoro privati, compresi quelli non soggetti all'obbligo di assunzione, che assumono a tempo indeterminato persone disabili in regime di convenzione con le Province;

VISTO

il Decreto del 27 ottobre 2011 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze "Modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili";

PRESO ATTO

dei criteri introdotti dal su menzionato Decreto Interministeriale di disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi in argomento configurati come aiuti di stato in regime di esenzione;

RITENUTA

la necessità di adottare Linee Guida che contengano gli indirizzi operativi per l'erogazione dei contributi relativi alle assunzioni a tempo indeterminato di persone disabili da parte di soggetti privati, intervenute a decorrere dall'anno 2008 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate annualmente alla regione Basilicata con Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

PRESO ATTO

di doversi conformare nell'adozione delle suddette Linee Guida alle disposizioni dell'art. 13 della legge n. 68/1999, come modificato dalla legge n. 247/2007 e ai criteri introdotti con il Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2011;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo, Formazione, Lavoro e Ricerca, ad unanimità di voti;

DELIBERA


1. di dare atto che il vigente art. 13 "Agevolazioni per le assunzioni" della legge n. 68/1999, dispone che a partire dal 1° gennaio 2008 le assunzioni delle persone con disabilità sono agevolate non più con la fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali, ma con contributi, calcolati sul costo salariale annuo lordo, entro i limiti e le modalità prescritte dallo stesso articolo, riconosciuti ai datori di lavoro privati, compresi quelli non soggetti all'obbligo di assunzione, che assumono persone disabili a tempo indeterminato in regime di convenzione con le Province;

2. di dare atto che l'art. 13, comma 8, della legge n. 68/1999, prevede che le Regioni e le Province Autonome disciplinano il procedimento per la concessione dei predetti contributi ai datori di lavoro privati nel rispetto dei criteri stabiliti nello stesso articolo e delle disposizioni adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. di approvare le "Linee Guida per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68 del 12 marzo 1999" - allegato A unito alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale - relative alle assunzioni a tempo indeterminato di persone disabili effettuate a decorrere dall'anno 2008 da soggetti privati, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite annualmente con Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4. di incaricare l'Ufficio Politiche del Lavoro di porre in essere gli atti conseguenti e necessari all'attuazione del presente provvedimento.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

(Anna Maria Martino)




IL DIRIGENTE

(dr.ssa Maria Rosaria Sabia)



Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



REGIONE BASILICATA

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

**Linee Guida per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 13
della legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili"**

Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili -

Sommario

Normativa di riferimento	3
Premessa.....	4
Art. 1. Soggetti beneficiari del contributo	5
Art. 2. Ammissione ai contributi	5
Art. 3. Condizioni e modalità di erogazione dei contributi	6
Art. 4. Entità del contributo concedibile	7
Art. 5. Procedimento.....	9



Normativa di riferimento

- a) il D.Lgs. n. 469 del 23 dicembre 1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- b) la Legge Regionale n. 29 dell' 8 settembre 1998 “Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego”;
- c) la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- d) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”;
- e) la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” come modificata dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001;
- f) la Legge regionale n. 28 del 20 luglio 2001 “Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili”;
- g) la legge 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
- h) la Deliberazione di Giunta n. 1332 dell'8 agosto 2008 “Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del Sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta (D.L.vo n.297/2002) di cui alla D.G.R. n. 1645 del 5 luglio 2004 e alla D.G.R. n.1333 del 18 settembre 2006”;
- i) la Deliberazione di Giunta n. 896 del 20 giugno 2011 “Indirizzi operativi di riforma del Sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta in attuazione del D.L.vo n.297/2002 di cui alle D.G.R. n. 1645 del 5 luglio 2004, D.G.R. n.1333 del 18 settembre 2006, n.1332 dell'8 agosto 2008, D.G.R. n. 96 del 26 gennaio 2010. Modifiche al Titolo VI Collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999;
- j) il Decreto del 27 ottobre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze “Modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”;
- k) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e prevede la cumulabilità delle agevolazioni con altri aiuti di Stato concessi per le medesime spese;
- l) la legge 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
- m) il Decreto del 27 ottobre 2011 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze “Modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”.



Premessa

Le presenti Linee Guida disciplinano, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n.651/2014 della Commissione, **la misura, i criteri, le modalità e le procedure** per la concessione dei contributi ritenuti ammissibili a favore dei datori di lavoro privati richiedenti, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 13 della Legge del 12 marzo 1999 n. 68, come modificato dalla Legge del 24 dicembre 2007 n. 247 (art. 1, comma 37, lettera c), nonché del Decreto del 27 ottobre 2011 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La Regione dispone la concessione e l'erogazione di contributi ai sensi del novellato art. 13 della legge n. 68/99 a favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto dal 1° gennaio 2008 disabili a tempo indeterminato stipulando convenzioni ai sensi dell'art. 11 o dell'art. 12 bis della legge n. 68/99.

In particolare, il comma 1 dell'art. 13 della Legge del 12 Marzo 1999 n.68 prevede che nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti (CE) relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore dell'occupazione, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo per i disabili nei limiti delle disponibilità ivi indicate.

L'agevolazione è prevista dall'art. 13, comma 1 lettere a) e b) della legge n.68/99 come contributo all'assunzione a tempo indeterminato della persona disabile calcolato sul totale del costo salariale annuo corrisposto al lavoratore.

Per costo salariale lordo si intende l'importo totale a carico del datore di lavoro degli aiuti in relazione all'assunzione considerata e, precisamente:

- a) la retribuzione lorda prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari a carico.

Rientrano, pertanto, nei costi salariali la retribuzione lorda specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive e la quota di contribuzione INAIL.

Tali costi salariali devono essere intesi al netto di eventuali sgravi contributivi previsti dalle vigenti leggi e quindi i costi effettivamente sostenuti.

L'art. 13 della legge 68/99 individua i casi e misura massima del contributo erogabile e, precisamente, dispone che può essere concesso:

- a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;



- b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

Inoltre, l'art. 13, comma 1, lettera d), prevede che il contributo possa consistere nel rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Questi contributi sono a fondo perduto e cumulabili con i contributi per le assunzioni a tempo indeterminato.

Anche per questa agevolazione deve essere stata sottoscritta la convenzione di inserimento lavorativo ai sensi della legge n. 68/2009.

Art. 1 Soggetti beneficiari dei contributi

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi:

- i datori di lavoro privati, anche se non soggetti all'obbligo ex L. n. 68/99, che abbiano effettuato assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99 e che presentino una riduzione della capacità lavorativa come specificata dall'art. 13 comma 1, lettere a) e b) della legge medesima.

E' considerata assunzione a tempo indeterminato anche la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ma per il periodo di lavoro prestato a tempo determinato non viene erogato il contributo.

- i datori di lavoro privati che abbiano effettuato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b) della L.68/99, assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato con chiamata nominativa del disabile dedotto in convenzione.

2. Per quanto attiene i rimborsi forfettari parziali di cui all'art. 13 c. 1 lett. d) della L. 68/99 possono beneficiarne i soggetti di cui ai punti che precedono qualora il lavoratore disabile presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Art. 2. Ammissione ai contributi

1. I datori di lavoro per poter accedere ai contributi di cui all'art.13, comma 1 devono aver:

- stipulato con la competente Provincia la convenzione ai sensi dell'art. 11 L. 68/99, nella quale sia stato determinato un programma di assunzioni mirate, ovvero la convenzione ex art. 12-bis, comma 5, lett. b) L. 68/99;
- proceduto, sulla base di dette convenzioni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, all'assunzione o alla trasformazione di persone con i requisiti di disabilità indicate all'art 13,



comma 1 ed iscritte negli elenchi del collocamento mirato tenuti dai competenti servizi provinciali.

2. I datori di lavoro non sono ammessi ai contributi nei seguenti casi:

- impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) n. 651/2014;
- inadempimento degli obblighi contributivi;
- inosservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- riconoscimento in quota disabili di lavoratori già in forza o divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro;
- assunzioni in convenzione art. 11 legge 68/99 effettuate tramite passaggio diretto, in quanto non riguardano soggetti disoccupati al momento del passaggio;
- assunzioni in convenzione di lavoratori disabili che hanno cessato la prestazione lavorativa a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l'assunzione presso il medesimo datore di lavoro richiedente gli incentivi.

Art. 3. Condizioni e modalità di erogazione dei contributi

1. Le agevolazioni previste dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 68/1999 sono soggette alle seguenti condizioni e modalità:

- a) permanenza dei rapporti di lavoro nel periodo di tempo oggetto della contribuzione;
- b) entità dell'agevolazione determinata sulla base del costo del lavoro effettivamente sostenuto dal datore di lavoro nei dodici mesi successivi all'assunzione;
- c) improcedibilità all'erogazione delle agevolazioni qualora il rapporto di lavoro cessi prima del superamento del periodo di prova e nei casi in cui siano state presentate dichiarazioni mendaci in ordine al costo salariale effettivo o colpevolmente imprecise o documentazione falsa.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 13, comma 1, lettere d) della legge n. 68/1999 sono soggette alle seguenti condizioni e modalità:

a) permanenza per almeno 12 mesi del rapporto di lavoro con il lavoratore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento del cui posto di lavoro è chiesta la trasformazione o l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero la rimozione delle barriere architettoniche;

b) improcedibilità all'erogazione delle agevolazioni qualora il rapporto di lavoro cessi prima del superamento del periodo di prova e nei casi in cui siano state presentate dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.

3. La Regione istruisce le istanze di contributo progressivamente, in ordine cronologico, in base all'ordine di presentazione delle stesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



4. La Regione, nell'assegnazione dei contributi, comunque subordinata alla disponibilità del Fondo nazionale dei disabili, soddisfa con diritto di prelazione le richieste di contributo relative alle assunzioni operate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lett. b) della L. 68/99.

Successivamente provvede a soddisfare le richieste di contributo relative alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tramite la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge ed effettuate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b) nella misura rispettivamente indicata.

5. In caso di esito positivo dell'istruttoria la Regione impegna le risorse corrispondenti a favore dell'impresa richiedente nel limite del contributo assentito.

6. Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo il Responsabile del procedimento nella comunicazione all'interessato indica le motivazioni del rigetto dell'istanza o richiede la regolarizzazione o il completamento della stessa.

Art. 4. Entità del contributo concedibile

1. L'importo del contributo per assunzione a tempo indeterminato della persona disabile è pari ad un massimo di 10.000,00 euro all'anno per tre anni, comunque nei limiti di disponibilità delle risorse annualmente assegnate dal Fondo nazionale alla Regione.

2. L'entità dell'agevolazione, in ogni caso, non può essere superiore al 60% del costo salariale lordo effettivamente sostenuto per l'assunzione del lavoratore disabile con una disabilità superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, o con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dal grado di invalidità; l'importo del contributo non può, invece, superare il 25% del costo salariale per l'assunzione del lavoratore disabile con una disabilità tra il 67 % e il 79 % o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate.

Questi limiti massimi sono determinati in concreto dalla Regione sulla base della comunicazione del costo salariale annuo effettivamente sostenuto dai datori di lavoro nei dodici mesi successivi all'assunzione.

3. Il contributo può essere erogato annualmente, nell'ambito di ognuna delle tre annualità, o in unica soluzione alla scadenza dell'ultima annualità.

4. L'erogazione di ciascuna annualità del contributo da parte della Regione è subordinata alla verifica della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile.

5. Il contributo è rimodulato ed erogato in proporzione ai mesi effettivamente lavorati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo il superamento del periodo di prova ma prima che siano trascorsi tre anni.

6. Nel caso il datore di lavoro assuma un lavoratore disabile per il quale abbia già usufruito, in precedenti rapporti di lavoro, dei contributi ex art. 12bis, comma 5, lett. b) e art. 13 L. n. 68/99, la domanda può essere accettata solo in riferimento ad un periodo temporale determinato come differenza tra la durata massima prevista e il periodo già beneficiato dal contributo.

7. Il contributo non è liquidato qualora il rapporto di lavoro cessi prima del superamento del periodo di prova.



8. Il contributo non è liquidato o, se già liquidato, è revocato qualora si accerti che sono state rese dichiarazioni mendaci o prodotta documentazione falsa.

9. Quando il contributo consiste nel rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro ai sensi dell'art 13, comma 1, lettera d) della legge n.68/99, il contributo, determinato sulla base delle spese sostenute e quietanzate, non può superare l'80% della spesa sostenuta ed in ogni caso è riconosciuto fino ad un massimo di 5.000,00 euro al netto d'IVA, previa verifica dei costi di adeguamento del posto di lavoro.

10. Il contributo non è liquidato o si procede alla sua revoca se il lavoratore per il quale si è proceduto all'adeguamento del posto di lavoro, l'apprestamento di tecnologie per il telelavoro o barriere architettoniche viene licenziato entro i primi dodici mesi dall'assunzione o qualora venga accertata la falsità della documentazione allegata alla domanda.

11. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi a qualsiasi titolo erogati, ai sensi dell'art. 13 della legge n.68/99, sono concessi al nuovo soggetto per la parte residua. A tal fine, il nuovo beneficiario produce alla Regione la documentazione probante l'avvenuta variazione.

Art. 5 Procedimento

1. Le richieste di ammissione ai benefici presentate dai datori di lavoro alla Regione devono specificare a quali contributi si intende accedere e contenere i seguenti dati:

- ragione sociale dell'azienda;
- partita iva o codice fiscale del datore di lavoro;
- codice fiscale del lavoratore;
- indicazione degli estremi della convenzione stipulata con la competente Provincia
- percentuale della riduzione della capacità lavorativa del disabile o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, o presenza di handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità.
- indicazione del costo salariale annuo presunto;
- l'ammontare totale del costo salariale annuo effettivamente corrisposto al lavoratore;
- il costo sostenuto nel caso di richiesta ai benefici di cui all'art. 13, comma 1, lettera d).

2. I datori di lavoro presentano alla Regione entro 30 giorni, decorrenti dalla richiesta del competente Ufficio regionale, un modello appositamente predisposto, nel quale il datore di lavoro dichiara il costo salariale effettivamente sostenuto nei dodici mesi successivi all'assunzione del disabile, dettagliando tutte le voci che lo compongono e tutte le informazioni necessarie per la liquidazione delle agevolazioni, come esplicitate al precedente comma 1. Negli stessi tempi sono trasmesse eventuali notizie e/o documentazione integrativa espressamente richiesta dalla Regione.

3. Nel caso di mancato invio della documentazione nei termini suindicati, l'Ufficio competente provvede ad inviare al datore di lavoro diffida ad adempiere, assegnando un nuovo termine non superiore a 30 giorni per la restituzione delle informazioni necessarie per effettuare l'erogazione del



contributo. Qualora il datore di lavoro non adempia entro tale nuovo termine, decade dal diritto a ricevere le agevolazioni.

Art. 6. Controlli

1. Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche, secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Volle

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10-12-14
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Longo